

STATUTO

L'ASSISTENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA SANTA
COSTANZA 94

Numero REA: TP - 198904

Codice fiscale: 02814270811

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2021 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
SAVERIO CAMILLERI
Trapani
Valderice

ALLEGATO "A"
al n.19.494 di Rep.
al n.11.697 di Racc.

STATUTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Trapani la società cooperativa sociale denominata **"L'ASSISTENTE Società Cooperativa Sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissidenti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge numero 381 dell'08 novembre 1991- Disciplina delle Cooperative Sociali:

- l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali - sanitari ed educativi, formativi;
- l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A tal fine la Cooperativa avrà al suo interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione dei servizi socio-assistenziali-sanitari e per la gestione di attività diverse volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o altro.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire, senza finalità speculativa, è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 03 aprile 2001 numero 142.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di

speculazione privata.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerati l'attività mutualistica che la cooperativa si prefigge, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

AREA SOCIO-SANITARIA:

Le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma, punto a) della legge 8 novembre 1991 numero 381, saranno da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci operatori, ed in particolare si prevede l'attivazione di servizi di assistenza e cura nonché di prevenzione e promozione del benessere in ambito medico, psicologico, psicoterapico e riabilitativo, attraverso:

- Gestione di Centri clinici multi-professionali, Centri Diurni, Comunità Terapeutiche Assistite o Protette, Comunità residenziali e semi-residenziali, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per portatori di handicap fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori, coppie, famiglie, donne in gravidanza, ragazze madri, genitori separati, detenuti, immigrati, giovani disoccupati e/o in cerca di occupazione, neet (Not in Education, Employment or Training), ed altri soggetti in difficoltà;

Gestione di R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), C.T.A. (comunità terapeutiche assistite), Centri per soggetti affetti da disturbo autistico;

- Servizi medico-psico-pedagogici presso gli istituti scolastici;

- Servizi per la prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di dipendenza patologica (droghe, alcol, giochi d'azzardo, giochi elettronici, internet, shopping compulsivo etc.);

- Servizi in favore di donne vittime di violenza, gestione centri antiviolenza, case rifugio, case ad indirizzo segreto, case di accoglienza e strutture di ospitalità in emergenza;

- Servizi in favore della tutela dei diritti e delle pari opportunità, prevenzione e contrasto della violenza di genere;

- Servizi di mediazione familiare, consulenze tecniche, incontri protetti nei casi di disgregazione dei nuclei familiari;

- Attivazione di servizi di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale, sia in favore di ex degenti di ospedali psichiatrici che di soggetti in trattamento psichiatrico;

- Servizi di assistenza domiciliare integrata, servizi domiciliari di assistenza infermieristica, riabilitativa, medica nonché di ogni altra professionalità sanitaria direttamente al domicilio o presso strutture sanitarie (ospedali, cliniche private, case di cura, case di riposo, etc) rivolti ad anziani, minori, portatori di handicap fisici e/o psichici, tossicodipendenti, malati oncologici e con patologie croniche, malati terminali neoplastici, Aids, ecc..;

- Gestione strutture per prevenzione e recupero dei disturbi alimentari;

- Gestione di ambulatori medici, polispecialistici per l'erogazione di prestazioni di clinica, diagnostica strumentale, terapia riabilitativa;

- Servizi di riabilitazione di carattere sanitario, recupero e prevenzione dei tossicodipendenti, devianze sociali, portatori di handicap, disabilità specifiche, malattie degenerative specifiche;

- Gestione servizi di trasporto tramite Ambulanze;

- Gestione di strutture per l'assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, piscine, palestre a scopo sportivo, terapeutico o riabilitativo, stabilimenti balneari, lidi di spiagge, case di vacanza marine e montane, campeggi etc., sia per giovani, sia per adulti, anziani e minori disabili.

AREA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI

La Società promuove l'attivazione di servizi educativi, ricreativi e socio-assistenziali, attraverso:

- Gestione di case Famiglia e comunità alloggio per anziani, disabili, minori e vittime di abusi;

- Assistenza domiciliare ad anziani, disabili, alcolizzati, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà;

- Gestione di strutture protette ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, di pronta accoglienza e centri antiviolenza, vittime di tratta, volti al contrasto della violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli;

- Gestione di case di riposo, centri di accoglienza, case albergo, case protette, centri diurni, per anziani, disabili, minori;

- Gestione di servizi di assistenza domiciliare rivolte ad anziani, minori e disabili ai sensi della Legge Regione Sicilia numero 22/1986 e s.m.i.;

- Gestione servizi di telesoccorso e teleassistenza rivolti ad anziani, minori e disabili; Servizi di sostegno scolastico, attività di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale e servizi socio-psicopedagogici di orientamento scolastico;

- Gestione del servizio di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di equipe socio-psicopedagogico e servizio di informa giovani;

- Gestione di centri di aggregazione, ludoteche nonché laboratori ludico-ricreativi; Incontri tematici rivolti a gruppi di bambini ed adolescenti su argomenti relativi alle principali tappe e esperienze dello sviluppo (es: educazione ai sentimenti ed alla sessualità, uso di droghe, alcol, sostanze, le dinamiche dei gruppi, l'utilizzo di internet e dei social network);

- Gestione di centri per la famiglia, counseling familiare, mediazione, attività di sostegno alla genitorialità;

- Centri Diurni e campi estivi;

- Gestione di Centri di prima e seconda accoglienza per immigrati singoli, anche minorenni, e per i nuclei familiari;

- Gestione di centri di prima accoglienza e di comunità terapeutiche per tossicodipendenti;

- Gestione servizi di trasporto in favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (anziani, disabili, minori) attraverso idonei mezzi di trasporto;

- Gestione di strutture sociali, centri di incontri, circoli culturali e ricreativi, strutture scolastiche e parascolastiche, dormitori, mense, servizi ausiliari di collegamento, nonché di segretariato sociale, servizio sociale professionale;

- Organizzazione e realizzazione di gite, colonie estive, soggiorni climatici e soggiorni vacanza per anziani, portatori di handicap, alunni e minori;

- Svolgimento di tutte le attività previste dalle leggi regionali, nazionali, e comunitarie, emanate ed emanante nell'ambito della cooperazione di solida-

rietà sociale, di servizi e lavori socialmente utili e progetti di pubblica utilità. L'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili psichici e non, ai sensi dell'articolo uno, primo comma, punto b), della legge numero 381/1991, verrà attuato anche tramite la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109/1996 sui beni confiscati per uso sociale. Inoltre, anche attraverso l'addestramento professionale (corsi, sovvenzionati e non, da Enti pubblici e privati e dalla Unione Europea) e lo svolgimento delle seguenti attività:

AREA PROGETTAZIONE

Progetti per l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati (portatori di handicap, immigrati, detenuti, disoccupati, ecc.);

Progetti per l'inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro;

Progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive e artigianali, di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità;

AREA INCLUSIONE SOCIALE

Gestione, pulizia, disinfestazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini, pinete, parchi, ville, spazi verdi, piantumazione, potatura ed espianamento del verde, sia pubblico che privato, e quanto altro inerente e pertinente;

Servizio di pulizia, manutenzione, custodia e valorizzazione di edifici di enti pubblici e privati, giardini, spiagge, parchi e cimiteri comunali, riserve naturali e verde pubblico;

Lavori di manovalanza, facchinaggio e giardinaggio;

Manutenzione di opere forestali e di bonifica per conto di enti pubblici e privati;

Realizzazione e gestione di impianti agriturismi attraverso la valorizzazione ed il recupero del patrimonio rurale ed edilizio, la tutela e la conservazione dell'ambiente e del paesaggio, la promozione, la diffusione e l'offerta dei prodotti tipici;

Servizio di sorveglianza e salvataggio a mare;

La realizzazione e la gestione di impianti sportivi e servizi complementari;

Gestione servizi di giardinaggio;

Gestione, pulizia, manutenzione di spiagge e delle coste marine, argini fluviali e quanto altro inerente e pertinente;

Servizi di pulizia locali ed ambienti (pubblici industriale e commerciale);

Informatica, archiviazione dati, videoscrittura ecc.;

Impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;

Produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino anche nella logica del commercio equo e solidale;

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente, nel rispetto delle normative regionali e nazionali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-

zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento; Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussioni diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- progettare e realizzare corsi di formazione professionale, addestramento e perfezionamento, di qualificazione e riqualificazione del proprio personale e dei propri soci, ma anche di personale non socio al fine di un miglioramento qualitativo delle proprie professionalità;
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, prestito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emanante da organismi comunitari, nazionali e regionali;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed enti idonei.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III **SOCI**

Art. 5 (Soci ordinari)

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale .

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la disponibilità a sottoscrivere la tassa di ammissione determinata nell'ammontare e nelle modalità di versamento annualmente dall'assemblea dei soci. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previ-

sti dal successivo articolo 17; della tassa di ammissione, determinata ai sensi del precedente articolo 6 lettera f); del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legai-mente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta , nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura di conciliazione di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti ovvero che venga privato della libertà personale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura di conciliazione di cui al successivo articolo 28. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 12.

Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esecuzione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c), d), ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione, nonché, ai sensi dell'articolo 2526 comma 4 codice civile, e-

mettere strumenti finanziari di natura partecipativi, ivi compresi le azioni di socio sovventore.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV RISTORNI

Art.16 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti e dalla eventuale tassa di ammissione;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e,

conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Gli importi delle quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versati a rate nei termini da stabilire dall'assemblea dei soci.

Art. 18 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura di conciliazione di cui al successivo articolo 28.

Art.19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 01 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge numero 59/1992, nella misura del 3%;
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge numero 59/1992;
- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15 in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi appositamente costituiti.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contribu-

to al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, qualora ne ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.21 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da inviarsi, anche via fax, ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci. La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo posta elettronica, e/o altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 , 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la sua Associazione Nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

Art.25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.26 (Amministrazione)

La cooperativa sarà essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque componenti, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Per i primi quattro mandati almeno due dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i soci fondatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di

urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare i Direttori Tecnici determinandone le funzioni e le retribuzioni.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza e la firma sociale della cooperativa spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere denaro e/o crediti, da pubbliche amministrazioni o da privati, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di comprovata assenza od impedimento del Presidente del Consiglio

di Amministrazione, tutte le di lui mansioni e la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai Consiglieri Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 27 (Organo di controllo)

L'assemblea può nominare un Revisore, un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, determinandone le competenze e i poteri, e tale nomina è indispensabile nei soli casi prescritti dalla legge.

L'organo di controllo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

All'organo sindacale, quando nominato e quando ne ricorrono le condizioni di legge, spetta altresì il controllo contabile della società.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.28 (Conciliazione)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, da espletarsi presso l'Organismo di mediazione attivo presso la Camera di Commercio di Trapani, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.29 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, il cui verbale dovrà essere redatto da un notaio, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-

mente rivalutato a norma del precedente articolo 19, lettera c);
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui all'articolo 11 della legge numero 59/1992.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.31 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art.32 (Norma finale)

Qualora si determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. Fatta una postilla.

FIRMATO

Marino Francesco

Marino Miriana

Tardo Cinzia

Saverio Camilleri Notaio

18 di 18